

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 05 giugno 2015

Circolare n° 18

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Nuove Black list

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che con il D.M. 27.04.2015 pubblicato sulla GU dell'11.05.2015 è stata modificata la lista degli Stati da considerare paradisiaci ai fini della deducibilità dei costi in UNICO.

La nuova Black list sarà efficace solo dal 2015 (UNICO 2016). Per la compilazione di UNICO 2015, periodo d'imposta 2014, pertanto, si dovrà far ancora riferimento alla previgente versione del D.M. 23.01.2002 per l'indeducibilità dei costi.

Premessa

Con il **co. 678** dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015 il Legislatore demanda al Ministero dell'Economia l'emanazione di una Black list ai fini dell'applicazione dell'art. 110, co. 10 - 12bis, D.P.R. 917/1986, utilizzando come unico parametro di riferimento **l'esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni.**

Si attendeva l'emanazione del Decreto attuativo della citata disposizione che, seppur in ritardo e con qualche modifica, è stato pubblicato sulla G.U. n. 107 dell'11 Maggio 2015 (**D.M. 27.04.2015**).

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Nota bene - L'esigenza di emanare tale Black list è collegata in primo luogo alle recenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia (San Marino, Hong Kong, Lussemburgo, Singapore, ecc...), nelle quali vengono sempre inserite disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti.

Le modifiche al D.M. 23.01.2002

Con il D.M. 27.04.2015, pubblicato sulla GU dell'11.05.2015, è stata confermata la suddivisione dei paesi Black list già contenuta nei precedenti Decreti (D.M. 23.01.2002).

Il suddetto D.M. si compone di tre articoli:

- ⇒ nell'articolo 1 vengono individuati gli Stati che si considerano sempre a fiscalità privilegiata; con il nuovo Decreto l'articolo 1 viene completamente riscritto e vengono indicati i seguenti Stati che si considerano sempre "paradisiaci" ai fini della disciplina sull'indeducibilità dei costi Black list: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, , Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Rispetto alle precedenti versioni sono state espunti. Alderney (Isole del Canale), Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat.

Rag. Renzo Del Rosso

⇒ nell'articolo 2, che fornisce alcuni Stati da considerare paradisiaci con alcune eccezioni rappresentate da talune tipologie societarie, vengono espunti:

- **Emirati Arabi Uniti**, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- **Singapore**, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

⇒ nell'articolo 3 si elencano gli Stati che si considerano Black list limitatamente a determinate tipologie di società ovvero a soggetti che godono di un regime fiscale simile. Da tale articolo vengono espunti **la Costa Rica e le isole Mauritius**.

Paese	D.M. 23.1.2002	Limitazioni	Modifiche D.M. 27.04.2015
Alderney (Isole del Canale)	art. 1		Eliminato
Andorra	art. 1		
Angola	art. 3	Con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code	
Anguilla	art. 1		Eliminato
Antigua	art. 3	Con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni	
Antille Olandesi	art. 1		Eliminato

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Aruba	art. 1		Eliminato
Bahamas	art. 1		
Bahreïn	art. 2	Con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero	
Barbados	art. 1		
Barbuda	art. 1		
Belize,	art. 1		Eliminato
Bermuda	art. 1		Eliminato
Brunei	art. 1		
Costa Rica	art. 3	Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;	Eliminato
Dominica;	art. 3	Con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero	
Emirati Arabi Uniti	art. 2	Con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta	Eliminato
Ecuador	art. 3	Con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi	
Filippine	art. 1		Eliminato
Giamaica	art. 3	Con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act	
Gibilterra	art. 1		Eliminato
Gibuti (ex Afar e Issas)	art. 1		
Grenada	art. 1		
Guatemala	art. 1		
Guernsey (Isole del Canale)	art. 1		Eliminato
Herm (Isole	art. 1		Eliminato

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

del Canale)			
Hong Kong	art. 1		
Isola di Man	art. 1		Eliminato
Isole Cayman	art. 1		Eliminato
Isole Cook	art. 1		
Isole Marshall	art. 1		
Isole Turks e Caicos	art. 1		Eliminato
Isole Vergini britanniche	art. 1		Eliminato
Isole Vergini statunitensi	art. 1		
Jersey (Isole del Canale)	art. 1		Eliminato
Kenia	art. 3	Con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;	
Kiribati (ex Isole Gilbert)	art. 1		
Libano	art. 1		
Liberia	art. 1		
Liechtenstein	art. 1		
Lussemburgo	NO	(Solo per D.M. 21.11.2001) con riferimento alle società holding di cui alla locale Legge del 31 luglio 1929;	
Macao	art. 1		
Maldivi	art. 1		
Malesia	art. 1		Eliminato
Mauritius	art. 3	Con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies	Eliminato

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Montserrat	art. 1		Eliminato
Nauru	art. 1		
Niue	art. 1		
Nuova Caledonia	art. 1		
Oman	art. 1		
Panama	art. 3	Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;	
Polinesia francese	art. 1		
Monaco	art. 2	Con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.	
San Marino	NO		
Portorico	art. 3	Con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;	
Saint Kitts e Nevis	art. 1		
Salomone	art. 1		
Samoa	art. 1		
Saint Lucia	art. 1		
Saint Vincent e Grenadine	art. 1		
Sant'Elena	art. 1		
Sark (Isole del Canale)	art. 1		
Seychelles	art. 1		
Singapore	art. 2	(Solo per D.M. 23.1.2002) con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.	Eliminato

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Taiwan	NO		
Svizzera	art. 3	Con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";	
Tonga	art. 1		
Tuvalu (ex Isole Ellice)	art. 1		
Uruguay (Repubblica Oriental del Uruguay);	art. 3	Con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.	
Vanuatu	art. 1		

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it